



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO PRESPOSTO AL BENESSERE ANIMALE (OpBA)

Emanato con Decreto Rettorale Repertorio n. 1530/2023 Prot n. 240518 del 04/10/2023

Entrata in vigore: 05/10/2023

Articolo 1 - Istituzione e funzione	1
Articolo 2 - Composizione	1
Articolo 3 - Il Presidente	2
Articolo 4 - Permanenza in carica	3
Articolo 5 - Compiti e finalità	3
Articolo 6 - Modalità di funzionamento	3
Articolo 7 - Risorse.....	4
Articolo 8 - Audit	4
Articolo 9 - Sicurezza	4
Articolo 10 - Vigilanza	5
Articolo 11 - Disposizioni finali.....	5

Articolo 1 - Istituzione e funzione

1. L'Organismo preposto al Benessere Animale (d'ora innanzi denominato OpBA), ha la funzione principale di tutelare il benessere degli animali utilizzati per scopi scientifici e di promuovere e controllare la piena osservanza delle norme vigenti in materia nonché di svolgere tutti gli altri compiti come disciplinati dagli artt. 25, 26, 31 e 33 del decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014 e dall'art. 7 del Decreto formazione del 5 agosto 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021.
2. Tutti i termini del presente regolamento declinati al genere maschile devono intendersi anche come riferiti al corrispondente termine di genere femminile.

Articolo 2 - Composizione

1. L'OpBA è composto dai seguenti componenti permanenti, nominati con Decreto Rettorale:
 - a) un Presidente individuato dal Rettore tra il personale docente e ricercatore dell'Ateneo;
 - b) i Responsabili degli Stabulari dell'Università degli Studi di Ferrara, in qualità di responsabili del benessere degli animali;

- c) un componente scientifico con competenze scientifiche, ossia uno scienziato con esperienza comprovata in vari campi di indagine tecnico-scientifica, individuato dal Rettore tra il personale docente e ricercatore dell'Ateneo;
 - d) il Medico Veterinario individuato dall'Ateneo con procedura di selezione pubblica;
2. L'OpBA si avvale di un addetto della struttura amministrativa competente con funzioni di segreteria e che fornisce supporto amministrativo al Presidente per gli adempimenti e le funzioni previsti dalla normativa vigente.
 3. Il Presidente, sentiti gli altri componenti, può fare partecipare a singole sedute, a titolo di componenti aggiunti, persone con competenze specifiche quali:
 - esperti di bioetica;
 - esperti di etica;
 - esperti giuristi;
 - esperti in metodi alternativi;
 - esperti in statistica;
 - componenti con competenze scientifiche in aggiunta o, nei casi di comprovato impedimento o conflitto di interessi, in sostituzione del componente di cui alla lett. c) del comma 1;
 - esperti interni o esterni dell'Ateneo che abbiano specifiche competenze necessarie alla disamina e risoluzione dei problemi contingenti.
 4. I componenti aggiunti possono esprimere il proprio voto solo nelle materie per le quali sono convocati ed avere accesso solo alla relativa documentazione.
 5. Per i componenti non è prevista alcuna retribuzione.
 6. Ciascun componente assolve il suo mandato in regime di riservatezza, con continuità e costanza.
 7. I componenti dell'OpBA garantiscono l'assenza di conflitti di interessi.

Articolo 3 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'OpBA svolge le seguenti funzioni:
 - raccordo con il Rettore e con gli organismi esterni;
 - convoca le riunioni e ne coordina i lavori;
 - redige, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per il Rettore sull'attività svolta nell'anno precedente;
 - valuta singolarmente e poi collegialmente i progetti presentati dagli sperimentatori;
 - redige il parere collegiale dell'OpBA o delega altro componente a tale adempimento;
 - su proposta dell'OpBA dà esecuzione all'impiego dei fondi a disposizione dell'OpBA;
 - nomina il suo Vice nel corso della prima riunione;

- esplica il suo operato in stretta collaborazione con la struttura competente che gli fornisce supporto amministrativo.

Articolo 4 - Permanenza in carica

1. Il Presidente e gli altri componenti dell'OpBA restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
2. Qualora un componente dell'OpBA cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, si provvede a nominare il sostituto per la durata residua dell'incarico. Ad eccezione dei casi di comprovato impedimento, il componente dimissionario resta in carica fino alla nomina del nuovo componente.
3. Qualora un componente dell'OpBA, salvo casi gravi e comprovati impedimenti da giustificare per iscritto e valutati a insindacabile giudizio del Presidente sentito eventualmente il Rettore, non partecipi almeno alla metà delle riunioni convocate in un anno, decade automaticamente dall'incarico al 1° gennaio dell'anno successivo, senza che vi sia necessità di comunicazione alcuna e si procede poi alla nomina del sostituto per la durata residua dell'incarico.
4. Qualora un componente dell'OpBA non partecipi attivamente fornendo la propria valutazione almeno al 75% dei progetti presentati, salvo casi di impedimento e gravi e da giustificare per iscritto e valutati a insindacabile giudizio del Presidente sentito eventualmente il Rettore, decade automaticamente dall'incarico al 1° gennaio dell'anno successivo, senza che vi sia necessità di comunicazione alcuna e si procede poi alla nomina del sostituto per la durata residua dell'incarico.

Articolo 5 - Compiti e finalità

1. L'OpBA assolve a tutti i compiti stabiliti dalla normativa nazionale vigente.
2. L'OpBA ha accesso alle informazioni e alla documentazione degli Uffici Amministrativi dell'Ateneo necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
3. L'OpBA informa gli interessati sulle modalità e i termini per la presentazione dei progetti da valutare nonché su tutto quanto inerisca la normativa sulla sperimentazione con utilizzo di animali.

Articolo 6 - Modalità di funzionamento

1. L'OpBA si riunisce regolarmente, per la valutazione dei protocolli di ricerca, a cadenza trimestrale o ad intervalli di tempo anche inferiori tutte le volte che il Presidente o un terzo dei componenti ne ravvisino la necessità.
2. Il Presidente convoca le riunioni dell'OpBA, che possono anche svolgersi per via telematica, secondo quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi accademici in modalità telematica. La convocazione, contenente la modalità della

seduta, l'indicazione della sede, della data e dell'orario, nonché l'ordine del giorno, viene comunicata per via telematica a ciascun componente, con un preavviso di almeno cinque giorni.

3. Le riunioni dell'OpBA sono valide ad ogni effetto quando sia presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo sono inclusi i componenti aggiunti.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
5. I componenti dell'OpBA hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni formalmente convocate e di giustificare la loro eventuale assenza per iscritto.
6. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale che, dopo l'approvazione, viene repertoriato.

Articolo 7 - Risorse

1. L'OpBA dispone di fondi che annualmente vengono stanziati su apposito capitolo del Bilancio di Ateneo.

Articolo 8 - Audit

1. L'OpBA può prevedere audit interni ufficiali relativi alla garanzia di qualità nel corso di progetti/procedure:
 - sistemi per individuare i risultati e le risposte degli audit;
 - una procedura operativa standard sul trattamento, la registrazione e la comunicazione di inosservanze o problemi relativi al benessere riscontrati nel corso degli audit;
 - revisioni delle strutture di alloggiamento degli animali da parte dell'organismo preposto al benessere degli animali, con contributi e riscontri per il responsabile scientifico ed il personale che si occupa della cura, al fine di contribuire alla promozione di una buona cultura della ricerca.

Articolo 9 - Sicurezza

1. Fermi restando gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/08 in termini di valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, l'OpBA promuove l'osservanza dell'utilizzo dei dispositivi di protezione collettiva e individuale, l'utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro e delle sostanze pericolose nonché la condivisione di procedure atte a garantire e mantenere un buon livello di salute e sicurezza.
2. A tal fine l'OpBA collabora con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi e verifica che all'interno dello stabulario ci siano procedure scritte, semplici e condivise relative alle operazioni svolte.

3. I programmi di formazione e informazione per gli OPBA devono contenere uno specifico modulo sui rischi specifici degli operatori che lavorano all'interno dello stabilimento utilizzatore.

Articolo 10 - Vigilanza

1. In capo al Rettore permane l'obbligo di vigilanza relativamente a tutte le pratiche connesse alla sperimentazione animale.

Articolo 11 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nello Statuto dell'Università di Ferrara e nei vari regolamenti dell'Ateneo, per quanto applicabili.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo on line dell'Università.